

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO E DELLE
RELATIVE SOCIETA' DI GESTIONE**

anno 2007 / numero 08

(Testo consolidato al 01/03/2019 – Aggiornamento II)

Articolo 1 – Premessa.

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano la propria fonte normativa nell'articolo 41 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 (di seguito: LISF).

Articolo 2 – Obblighi di segnalazione.

1. Gli obblighi di segnalazione disciplinati dal presente regolamento si applicano alle società di gestione (di seguito: SG) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2006-03.

Articolo 3 – Struttura delle segnalazioni.

1. Le SG sono tenute ad inoltrare alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, sia le segnalazioni relative alla propria situazione contabile, patrimoniale e reddituale, sia le segnalazioni attinenti ai fondi comuni di investimento da esse gestiti.

Articolo 4 – Segnalazioni relative alle SG.

1. Le segnalazioni relative alle SG si dividono in:

- a) segnalazioni in materia di situazione contabile;
- b) segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza e all'adeguatezza patrimoniale;
- c) segnalazioni relative al bilancio ufficiale;
- d) segnalazioni relative all'elenco dei soci.

Articolo 5 – Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento.

1. Le segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento (di seguito: FCI) sono differenziate in relazione alla forma (aperta o chiusa) del fondo e si compongono di diversi schemi attinenti a profili patrimoniali e reddituali nonché ad informazioni integrative utili al monitoraggio della gestione del fondo in relazione alla politica di investimento e ai limiti normativi o contrattuali. In particolare le segnalazioni relative ai FCI si dividono in:

- a) segnalazioni relative ai FCI aperti:
 - 1) segnalazioni sul valore complessivo netto o "NAV" e valore delle quote;
 - 2) segnalazioni sulla situazione patrimoniale e sui partecipanti al FCI;
 - 3) segnalazioni sul rendiconto di gestione annuale;
- b) segnalazioni relative ai FCI chiusi:
 - 1) segnalazioni sul valore complessivo netto o "NAV" e valore delle quote;
 - 2) segnalazioni sulla situazione patrimoniale e sui partecipanti al FCI;
 - 3) segnalazioni sul rendiconto di gestione annuale.

Articolo 6 – Istruzioni di carattere generale per la compilazione delle segnalazioni.

1. La compilazione e l'inoltro delle segnalazioni avvengono tramite flusso elettronico mediante apposito canale in rete messo a disposizione dalla Banca Centrale. Successivamente all'iscrizione della SG nel registro dei soggetti autorizzati la Banca Centrale provvede a rilasciare al Presidente della SG o a un soggetto da questi delegato l'abilitazione per accedere al suddetto canale, con assegnazione di userid e password strettamente riservate.

2. Gli schemi delle segnalazioni e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili all'interno della procedura informatica. Essi possono essere variati con delibera del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale, senza che ciò richieda modifiche al presente Regolamento. Le modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore delle stesse.

Articolo 7 – Termini per l'inoltro delle segnalazioni.

1. Le SG devono inoltrare le segnalazioni rispettando i termini indicati nelle tabelle che seguono:

A. Segnalazioni relative alla SG:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione	Termine di inoltro
Situazione contabile (SC)	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Patrimonio di Vigilanza e adeguatezza patrimoniale	semestrale	30 giugno 31 dicembre	15 agosto 15 aprile
Dati di bilancio	annuale	31 dicembre	15 aprile
Elenco soci	annuale	data di approvazione del bilancio	60 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci

B. Segnalazioni relative ai FCI APERTI:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione (1)	Termine di inoltro
Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote	mensile	Ultimo giorno di ogni mese	Entro il giorno 15 del mese successivo
Situazione patrimoniale e partecipanti al FCI	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Rendiconto di gestione annuale	annuale	31 dicembre	5 aprile

(1) A tale data verranno riportati i valori risultanti dall'ultima valorizzazione delle quote resa pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione del FCI.

C. Segnalazioni relative ai FCI CHIUSI:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione ⁽²⁾	Termine di inoltro
Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote	semestrale	30 giugno 31 dicembre	Entro il giorno 7 successivo a quello indicato nel regolamento di gestione per il calcolo del valore delle quote
Situazione patrimoniale e partecipanti al FCI	semestrale	30 giugno 31 dicembre	31 luglio 31 gennaio
Rendiconto di gestione annuale	annuale	31 dicembre	5 aprile

⁽²⁾ A tale data verranno riportati i valori risultanti dall'ultima valorizzazione delle quote resa pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione del FCI.

2. Tenuto conto della particolare situazione tecnico-organizzativa di una determinata SG o della particolare complessità della politica di investimento di un FCI, la Banca Centrale può stabilire schemi di compilazione e frequenze di inoltro delle segnalazioni differenziate per singole SG o per singoli FCI.

Articolo 8 – Disposizioni organizzative per le SG.

1. Le SG devono assicurare costantemente il raccordo tra la propria contabilità interna, i dati del bilancio ufficiale e le segnalazioni di vigilanza.

Articolo 9 – Utilizzo della procedura di invio elettronico per l'inoltro di altra documentazione.

1. La Banca Centrale si riserva, previa apposita comunicazione, di utilizzare la procedura informatica per l'invio delle segnalazioni di vigilanza anche per ricevere altre informazioni o documenti dalle SG.

Articolo 10 – Sanzioni.

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è sanzionabile amministrativamente ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 30 maggio 2006, n. 76, fatte salve le sanzioni penali previste dalla LISF.

Articolo 11 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. La prima data di riferimento per la quale sono dovute le segnalazioni di vigilanza è il 30 giugno 2008.